GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI 16 LUGLIO — NUM. 167

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: **Legge** *numero 5516, (Serie 3ª), che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere mutui ai Comuni che debbono costruire od ampliare edifizi destinati ad uso di scuole* — **Ministero delle Finanze:** *Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria* — **Ministero della Guerra:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente.*

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei deputati: Sedute dei giorni 14 e 15 luglio 1888 — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **5516** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifizi, o parte di edifizi, esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati Corpo morale, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata fino a tutto l'anno 1898, a concedere ai Comuni del Regno mutui ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, sia all'interesse normale stabilito secondo gli articoli 17 della legge 17 maggio 1863 e 17 della legge 27 maggio 1875, sia ad un interesse minore.

Articolo 2.

L'interesse potrà essere ridotto al 2 0|0 per le somme non superiori alle L. 50,000; al 2 1|2 0|0 fino a L. 100,000; non sarà minore del 3 0|0 per le somme maggiori.

Trattandosi di successive domande di prestiti, nella determinazione del saggio d'interesse si dovrà tener conto di tutte le somme precedentemente concesse al Comune o al Corpo morale.

Articolo 3.

I Comuni dovranno estinguere i debiti così creati, e pagarne gli interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortizzazione e dell'interesse stabilito. Per i mutui destinati a favore di enti morali la concessione sarà sempre fatta ai Comuni, i quali rimarranno garanti del prestito.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza tra l'interesse pagato dai Comuni e quello normale. L'onere assunto dal Governo per le concessioni di mutui a interesse ridotto che si faranno ciascun anno, per le scuole elementari e per gli asili cumulativamente, non potrà eccedere le lire 80,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato, sarà iscritta nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

Articolo 4.

I prestiti ad interesse ridotto (salve le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863, num. 1270 e 27 maggio 1875, num. 2802) saranno accordati sulle proposte fatte dal Ministro della Istruzione Pubblica.

Articolo 5.

Fra le domande riguardanti scuole elementari dovranno accogliersi di preferenza quelle dei Comuni che per la gravezza delle imposte, per le difficili condizioni economiche e per le esigenze locali dell'istruzione saranno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo.

Quanto alle domande per prestiti agli asili infantili, si terrà conto delle condizioni dell'Ente morale, dell'importanza dei servigi che rende all'educazione popolare, e della utilità dei lavori.

Articolo 6.

Gli edifizi, o parti di edifizi, costruiti, ampliati o restaurati con prestiti contratti in base alla presente legge, non

potranno essere destinati ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto. Qualora ne sia invertita la destinazione senza speciale autorizzazione governativa, lo Stato, salvi sempre gli altri provvedimenti consentiti dalle leggi, avrà diritto di rivalersi contro il Comune tanto per le somme pagate, quanto per l'onere assunto pel servizio del prestito.

Articolo 7.

Potranno valersi delle disposizioni della presente legge le Provincie ed i Comuni, a cui incombe l'obbligo di provvedere agli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei Convitti a norma delle leggi vigenti.

In casi eccezionali e, udito il Consiglio di Stato e il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Governo potrà accordare il beneficio dei prestiti ai Comuni ed alle Provincie anche per le Scuole e Convitti mantenuti a loro spese, e che sieno pareggiati secondo le norme che saranno prescritte con regolamento approvato con decreto Reale.

L'onere assunto dal Governo, per la differenza d'interesse da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo, non potrà eccedere in ciascun anno le lire 50,000, e la somma corrispondente sarà inscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 10 giugno al 1° luglio 1888:

Guaita Alessandro, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato segretario di ragioneria di 2ª nelle medesime per esame di idoneità e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Torino;

Levi Eugenio, vice segretario di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, revocata la sua nomina ad aggiunto controllore di 2ª classe;

Bilancia Giuseppe, ufficiale di scrittura di 4ª classe id, nominato aggiunto controllore di tesoreria di 2ª classe;

Giustiniani-Recanati cav. Alvise, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, con effetto dal 1° luglio 1888;

Cetrone Luigi, scrivano straordinario nelle Avvocature erariali, nominato applicato di 3ª classe nelle medesime, e destinato a prestare servizio presso quella di Cagliari;

Vaccaroni Napoleone, abilitato all'esercizio della professione di farmacista, nominato ufficiale alle visite di 3ª classe nelle dogane;

Balli Emilio, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute per tre mesi, con decorrenza dal 1° luglio 1888;

Duce-Binna Vitale, ufficiale alle scritture di 4ª classe nelle dogane, accettata la volontaria rinuncia al detto impiego conferitogli per merito di esame;

Carcaterra Giovanni Giuseppe, segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero del Tesoro, in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo in seguito a sua domanda per gli stessi motivi, con effetto dal 1° luglio 1888;

Aldana Giuseppe, ufficiale d'ordine di 1ª classe negli uffici della Corte dei conti, nominato archivista di 3ª classe negli uffici stessi, id. id.;

Vagnetti cav. Giovanni, Gargaruti Gaetano, id. id. di 2ª classe id.; promossi alla 1ª id. id.;

Sugheri Antonio, Togna Carlo, id. id. di 3ª classe id., id. alla 2ª id. id.;

Novo Carlo, scrivano straordinario id., nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe presso gli uffici medesimi, per esame di idoneità, id. id.;

Mareri Romolo, ricevitore del registro ad Oneglia, dispensato dall'impiego a far tempo dal giorno della sua surrogazione, ed ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione;

Barracano Enrico, ufficiale alle scritture di 2ª classe nell'Amministrazione delle dogane, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, a datare dal 16 giugno 1888;

Buniva comm. Marcello, intendente di finanza di 1ª classe id. id. id. id., id. dal 1° luglio 1888;

Lamberti cav. Giuseppe, Maspes cav. ing. Giovanni Battista, capi sezione amministrativi di 2ª classe nel Ministero delle finanze, promossi alla 1ª;

Marrè cav. Nicolò, Poggi cav. dott. Luigi, segretari amministrativi di 2ª classe, id., id. id.

Mongiardino avv. Felice, segretario id. di 3ª classe id., id. alla 2ª;

Rochina Giovanni, vice segretario id. di 2ª id., id. alla 1ª;

Giannini Adalindo, ufficiale d'ordine di 1ª classe id., nominato ufficiale d'ordine di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Firenze;

Savio Carlo, id. id. di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, id. id. di 3ª classe nel Ministero delle finanze.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra.*

ESERCITO PERMANENTE

Stato maggiore generale.

Con R. decreto dell'8 luglio 1888.

Boetti cav. Giacinto, maggior generale comandante territoriale del genio a Verona, trasferito al comando territoriale del genio a Piacenza, dal 1. agosto 1888.

Pagano cav. Emilio, id id. a Piacenza, id. id. a Verona id.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto dell'8 luglio 1888.

Locascio Roberto, tenente legione allievi, promosso capitano nell'arma stessa.

Albera Enrico id. id. id., id. id. id.

Buonacorsi Edmondo, id. id. Roma, id. id. id.

Venturini Ognibene, sottotenente id. Bari, id. tenente id.

Filippi Emilio, tenente 1. bersaglieri, trasferito nell'arma dal 1 luglio 1888.

Della Massa Giulio, id. 39. fanteria, id. id. id.

Guglielmo Enrico, maresciallo d'alloggio, promosso sottotenente nell'arma stessa.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'8 luglio 1888.

Grandi cav. Domenico, maggiore 21 fanteria, incaricato delle funzioni di capo sezione presso il Ministero della guerra dal 1. agosto 1888.

Canova cav. Luigi, id. 69 id. collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 1. agosto 1888.

Germano Giovanni, capitano 76 id., id. id. id.

Dell'Acqua Giovanni, id. 3 id., id. id. id.

Cerrato Francesco, id. 55 id., id. id. id.

Rosetti cav. Gio. Battista, id. nel personale delle fortezze, comandante il forte d'Osoppo, id. id. id.

Orefice Alessandro, id. 45 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Tanzi Felice, id. 5 alpini, rimosso dal grado e dall'impiego.

Marchettini Filiberto, tenente 10 fanteria, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.
Boccabadati Antonio, id. distretto di Siena, id. id. id.
Santagiustina Giovanni, id. id. Cuneo, id. id. id.
Rizzo Giovanni, id. in aspettativa per motivi di famiglia a Partanna (Trapani), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.
Viggiani Giovanni, id. disteretto Macerata, dispensato dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto di Napoli), ed assegnato al 74 fanteria.
Maury Enrico, id. id. Novara, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1. agosto 1888.
Toni Marco, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia a Modena, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.
Pesce Luigi, id. id. per sospensione dall'impiego a Roma, dispensato per sua domanda dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Frosinone), ed assegnato al 7 fanteria.
Jemina Agostino. id. in aspettativa, collocato in riforma dal 1. agosto 1888.

Con R. decreto 12 del luglio 1888.

De Benedetti Benedetto, capitano distretto Mantova, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1. agosto 1888.
Frazzoni Cherubino, id. 89 fanteria, id. id. id.
Bonfanti Giuseppe, id personale fortezza, addetto al comando fortezza di Spezia, id. id. id.
Manfredini cav. Antonio, id ufficiale istruttore Tribunale Verona, esonerato da tale carica e trasferito distretto Mantova.
Rossignoli Cesare, id. 47 fanteria sostituto ufficiale istruttore aggiunto Tribunale Chieti, nominato ufficiale istruttore tribunale Catanzaro.
Cassina Ottavio, tenente distretto Aquila, nominato sostituto ufficiale istruttore aggiunto Tribunale Chieti e trasferito 27 fanteria.
D'Alessandro Carmine, id. in aspettativa a Mariglianella (Nola), richiamato in servizio al 72 fanteria.
Franceschi Enrico, sottotenente id. a Borgo S. Lorenzo (Firenze), id. id. 85 id.
Labrano Carlo, id. id. a Caserta, id. id. 80 id.
Mennella Giovanni, id. id. per motivi di famiglia a Casamicciola (Napoli), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 28 giugno 1888.

Avogadro di Collobiano conte Ferdinando, tenente colonnello di cavalleria, aiutante di campo di S. A. R. il Duca d'Aosta, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 luglio 1888 ed inscritto nella riserva col grado di colonnello.

Con R. decreto dell'8 luglio 1888.

Neri Serneri nob. Igino, maggiore reggimento Catania, nominato aiutante di campo effettivo di S. A. R. il Duca d'Aosta.
Lorecchio Luigi, tenente id. Padova, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento della milizia mobile (distretto Catanzaro) ed assegnato al regg. Padova.
Chapperon Emilio, id. id. Vicenza, id. id. id.; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Pinerolo) ed assegnato al regg. Vicenza

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto dell'8 luglio 1888.

Inferrera Giuseppe, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Messina, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.
Inferrera Giuseppe, id. in aspettativa a Messina, richiamato in servizio e destinato al 7 artiglieria.

Arma del genio.

Con R. decreto dell'8 luglio 1888.

Boas cav. Gaetano, tenente colonnello del genio, in aspettativa, collocato a riposo, per sua domanda, dal 1° agosto 1888 ed inscritto nella riserva.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto dell'8 luglio 1888.

Fascia Giuseppe, capitano medico 80 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario

Con R. decreto del 12 luglio 1888.

Demonte cav. Enrico, capitano contabile in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 1° agosto 1888 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 3 luglio 1888.

Isola Egisto, sottotenente di complemento, arma di artiglieria, distretto di Ravenna, laureato in medicina e chirurgia, trasferito nel corpo sanitario militare in qualità di sottotenente medico di complemento, distretto di Ravenna.

Con R. decreto dell'8 luglio 1888.

Corini Alessandro, tenente complemento artiglieria distretto di Roma, trasferito collo stesso grado ed anzianità nella milizia territoriale, arma d'artiglieria, ed assegnato alla 63ª compagnia Lucca.

I sottonominati ufficiali di complemento dell'esercito permanente sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile (art. 6, legge 29 giugno 1882, N. 830).

Arma del genio.

Vico Vincenzo, capitano distretto Torino.
Urbini Leone, tenente id. Milano.
Gallengo Giuseppe, id. id. Pistoia.
Verani Giuseppe, id. id. Parma.
Alfieri-Osorio Teodorico, id. id. Torino.
Silvestri Antonio, sottotenente id. Milano.
Brachini Paolo, id. id. Massa.
Santangelo Ignazio, id. id. Palermo.
Roselli Cataldo, id. id. Verona.
Rozier Casimiro, id. id. Messina.
Superno Tancredi, id. id. Massa.

Corpo sanitario militare.

Di Tullio Benigno, tenente medico distretto Napoli
Resci Francesco, id. id. Lecce.
Picchini Luigi, id. id. Parma.
Guarini Carmine, id. id. Salerno
Maida Luigi, id. id. Cosenza.
Trucchi Giovanni, id. id. Savona.
Zoccola Giuseppe, id. id. Alessandria.
Di Venere Gaetano, id id. Bari.
Terzi Marcello, id. id. Potenza.
Gioia Donato, id. id. Barletta.
Bogi Ernesto, id. id. Livorno.
Bergesio Bartolomeo, id. id. Torino.
Theo Andrea, id. id. Caserta.
Salvetti Italo, id. id. Udine.
Pecoraro Gabriele, sottotenente id. Napoli.
Cristofoletti Giovanni, id. id. Bergamo.
Arena Antonio, id. id. Reggio Calabria.
Di Paolo Luigi, id. id. Chieti.
Lauri Vincenzo, id. id. Napoli.
Agazzotti Stefano, id. id. Modena.
Palagano Luigi, id. id. Siena.
Denti Francesco, id. id. Milano.
Grilli Alfredo, id. id. Ascoli Piceno.
Guida Tommaso, id. id. Napoli.
Longo Michele, id. id. Barletta.
Cosco Angelo, id. id. Cosenza.
Mancia Ernesto, id. id. Spoleto.
Albini Ernesto, id. id. Modena.
Podestà Gio. Battista, sergente 2 artiglieria, in licenza illimitata, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente, arma d'artiglieria (art. 1, lett. *d*, legge 29 giugno 1882, N. 830), con riserva d'anzianità. Esso sarà effettivo al distretto di Massa ed assegnato al 7 artiglieria, al quale dovrà presentarsi nel mattino del 16 agosto 1888 per prestarvi il prescritto servizio.

Con R. decreto del 12 luglio 1888.

I seguenti ufficiali di complemento dell'esercito permanente sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile (articolo 6, legge 29 giugno 1882, n. 830).

Arma di fanteria.

Capitani.

Vassallo-Paleologo Alessio, distretto Palermo.

Tenenti.

Ponza di S. Martino Cesare, distretto Torino.
Colizzi Giacinto, id. Spoleto.
Martini Giuseppe, 3 alpini.
Caruso Agostino, distretto Napoli.
Sabatini Francesco, id Cagliari.
Calner Luigi, id Firenze.
Stella Girolamo, id. Vicenza.
Mantegazza Lodovico, id. Roma.
Paribelli Lorenzo, 5 alpini.
Mauro Gaetano, distretto Roma.
Gallavresi Emilio, 5 alpini.
Magliulo Roberto, id. Napoli.
Bianchi Luigi, id. Bari.
Odoviglio Guido, id. Benevento.
Coen Davide, id Roma.
Foscarini Alcide, id. Lecce.
Piredda Nicolò, id. Sassari.
Gelmi Marcello, id. Verona.
Guicciardi Luigi, id. Pavia.
Catani Olinto, id. Firenze.
Serra Cristino, id. Sassari.
Claves Francesco, id. Messina.
Consonni Carlo, 5 alpini.
Rubino Gio Battista, 2 id.
Monneret Enrico, distretto Milano.
Brena Clemente, id. Verona.
Mastrigli Leopoldo, id. Roma.
Cozza Luzi Lamberto, id. Orvieto.
Pirola Carlo, id. Cagliari.
Meucci Giovanni, id. Livorno.
Casalini Giovanni, id. Roma.
Andrioli-Stagno Paolo, id. Palermo.
Partini Luigi, 7 alpini.
Meli Antonio, distretto Salerno.
Bertarelli Enrico, id Milano.
Iarussi Orazio, id. Campobasso.
Brizzi Pietro, id. Roma.
Mina Annibale, id. Torino.
Terenzio Leonzio, id. Aquila.
Savignoni Ettore, id. Roma.
Cassinelli Edoardo, id. Alessandria.
Lutrario Adolfo, id Messina.
Miliani Gio. Batiista, id. Ancona.
Manzoni Francesco, id. Belluno.
Rispoli Calcedonio, id. Palermo.
Levi Cattelan Enrico, id. Padova.
Pantaleo Raffaele, id. Napoli.
Berti Giuseppe, id. Livorno.
Corcos Aron, id. Livorno.
Roscio Antonio, id. Lodi.
Leggio Carmelo, id. Siracusa.
Dacomo Giocondo, 2 alpini.
Raviola Giovanni Antonio. 1 id.
Renza Eugenio, distretto Taranto.
Viola Agostino, id. Ferrara.
Monte Pasquale, id. Foggia.

Sottotenenti.

Sabatini Gustavo, distretto Roma.
Deferrari Sebastiano, id. Roma.
Benini Giuseppe, id. Firenze.
De Nicola Giustino, id. Chieti.
Sesti Francesco, id. Roma.
Cipparoli Ferdinando, id. Bari.
Ancillotto Antonio, id. Treviso.
Guicciardi Giuseppe, 5 alpini.
Fiorio Cesare, 4 id.
Scialoja Vittorio, distretto Roma.
Bongini Pietro, id. Genova.
Prinetti Benedetto, 4 alpini.
Codevilla Silvio, distretto Roma.
Patroni-Griffi Felice, id. Napoli.
Esposito Luigi, id. Roma.
Albeggiani Giovanni, id. Palermo.
Zenoni Carlo, id. Genova.
Ardy Ludovico, id. Genova.
Prosperi Oreste, id Firenze.
Nicolosi Leonardo, id. Catania.
Remotti Pietro, id. Alessandria.
Turini Alfredo, distretto Livorno.
Calderari Andrea, 5 alpini.
Riva Luigi, distretto Bergamo.
Prosdocimi Francesco, 7 alpini.
Atzori Carlo, distretto Cagliari.
Mayo Luciano, id. Napoli.
Mazzetti Adolfo, id. Frosinone.
Manusardi Giulio, id Milano.
Antona-Traversi Luigi, id. Milano.
Ami Angelo, id. Alessandria.
Griggi Ernesto, id. Torino.
Salerno Giovanni, id. Palermo.
Buonomo Leopoldo, id. Napoli.
Talice Gio. Vittorio, id. Ivrea.
Garibaldi Francesco, 1 alpini.
Camerini Vincenzo, distretto Aquila.
Calzoni Antonio, id. Ancona.
Geremia Francesco, id. Milano.
Rovere Pietro, 1 alpini.
Gaggio Benedetto, distretto Roma.
Tucci Giovanni, id. Cosenza.
Orofino Felice, id. Catanzaro.
Turano Vincenzo, id. Cosenza.
Pollarolo Paolo, id. Roma.
Parrini Lodovico, id. Firenze.
Valentini Geminiano, id. Roma.
Di Gregorio Giacomo, id. Palermo.
Lupi Emilio, id. Roma.
Fiorillo Luigi, id. Brescia.
Clerico Giovanni, id. Torino.
Carapezza Emilio, id. Palermo.
Corazza Giovanni, id. Spoleto.
Cerrato Carlo, id. Bologna.
Vallone Raffaele, id. Napoli
Salvi Adolfo, id. Ferrara.
Stassano Pietro, id. Napoli.
Marulli Paolo, id. Barletta.
Bargellesi Giulio, id. Ravenna.
De Maio Almerico, id. Brescia.
Magno Oliviero Alessandro, id. Napoli.
Crisafulli Luigi, id Messina.
Paretti Antonio, id. Livorno.
Di Giovine Lorenzo, id. Foggia.
Carvelli Domenico, id. Napoli.
Valletta Federico, id. Genova.
Ferrarini Guglielmo, id. Siracusa.
Zambardini Edoardo, id. Palermo.
Novatzhy Massimiliano, id. Palermo.
Sanzi Luigi, id Roma.
Sopori Ettore, id Bologna.
Galluppi Marco Antonio, id. Bologna.
Morra Francesco, id Foggia.
Chicco Gaetano, id. Barletta.
Racca Giacomo, id. Torino.
Calabria Luigi, id. Venezia.
Remagni Giuseppe, id. Genova.
Caridi Domenico, corpo speciale d'Africa.
Grossi Enrico, distretto Avellino.
Ciaccia Bonifacio, id Campobasso.
Vanni Pietro, id. Arezzo.
Falcone Domenico, id. Salerno.
Baroncino Augusto id. Modena.
Bionda Pasquale, id. Piacenza.
Tosi Crescentino, id. Roma.
Cesari Medardo, id. Alessandria.
Gallo Giovanni, id. Messina.
Sabbatino Giuseppe, id. Lecce.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Petra di Caccuri Raffaele, distretto Napoli.
Nesci Giuseppe, id. Reggio Calabria.
Acquaviva Alberto, id. Teramo.
Rasponi Luciano, id. Firenze.
Ricotti Ercole, id. Pavia.
Cajani Francesco, id. Spoleto.
Tenca Diego, id. Milano.
Greppi Leopoldo, id. Milano.
Campanari Giuseppe, id. Frosinone.
Peyrot Carlo, id. Torino.
Boschi Francesco, id. Pavia.
Segrè Alberto, id. Mantova.

Sottotenenti.

Ricciardi Francesco, distretto Napoli.
Mistrocchi Antonio, id Bologna.
Morelli Enrico, id. Caserta.
Moscatelli Nicola, id. Benevento.
Ranuzzi Cesare, id. Bologna.
Bergamasco Enrico, id. Novara.
Tavallini Vincenzo, id. Vercelli.
Mussi Aristide, id. Torino.
Caraciotti Adolfo, id. Spoleto.
Vidali Angelo, id. Livorno.
Orsucci Amerigo, id Siena.
Nagliati Tancredi, id. Ferrara.
Padovani Ettore, id. Aquila.
Melato Angelo, id. Reggio Emilia.

Corpo veterinario militare.

Tenenti.

Santoro Vincenzo, distretto Firenze.
Marconi Livio, id. Reggio Emilia.
Bottari Antonio, id. Livorno.

Sottotenenti.

Croci Cesare, distretto Ravenna.
Masoero Cesare, id Pinerolo.
Cianetti Augusto, id. Pistoia.
Stillo Giuseppe, id. Vercelli.
Santi Angelo, id. Modena.
Carcano Domenico, id. Bergamo.
Lazzarini Dionigi, id. Cremona.

I seguenti sergenti in licenza illimitata sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente, arma di fanteria (articolo 1° lettera *d*, legge 29 giugno 1882, n. 830), con riserva d'anzianità.

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il 1° agosto p. v. per prestarvi il prescritto servizio.

Mastrosimone Salvatore, 51 fanteria, Napoli, 32 fanteria.
Borrelli Pasquale, 55 id., Napoli, id. 3 id.
Pagliani Arturo, 56 id., Ferrara, id. 49 id.
Cecere Ferdinando, 54 id., Taranto, id. 92 id.
Nicastro Giuseppe, 9 id., Siracusa, id. 55 id.
Bonafede Tommaso, 10 id., Palermo, id. 12 id.
Giordano Domenico, 7 bersaglieri, Bari, id. 9 bersaglieri.
Peluso Francesco, 6 fanteria, Napoli, id. 54 fanteria.
Carrara Edoardo, 21 id., Brescia, id. 17 id.
Assunto Rocco, 2 bersaglieri, Barletta, 9 bersaglieri.
Scippa Giovanni, id., Bari, 9 id.
Bari Lucca, 20 fanteria, Bari, 54 fanteria.
Orsolini Pietro, 58 id. Massa, 38 id.
De Nobili Luigi, 11 bersaglieri, Massa, 10 bersaglieri.
De Giosa Marco, 19 fanteria, Bari, 54 fanteria.
Grossi Agostino, 58 id., Firenze, 33 id.
Binetti Vincenzo, id., Barletta, 49 id.

I seguenti sergenti in licenza illimitata, sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (articolo 1° lettera *d*, legge 29 giugno 1882, 830), con riserva d'anzianità, ed assegnati al reggimento alpini per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il 1° agosto p. v. per prestarvi il prescritto servizio.

De Micheli Cesare, 24 fanteria, 6 alpini.
Raspo Gio. Battista, 21 id., 2 id.
Zorda Francesco, 21 id., 5 id.
Righetti Luigi, 21 id, 3 id.
Bernabò Luigi, 56 id, 1 id.

MILIZIA MOBILE.

Col R. decreto dell' 8 luglio 1888.

Persiani Adolfo, sottotenente di complemento fanteria, distretto Genova, nato nel 1852, accettata la dimissione dal grado
Lanzara Edoardo, id. id. id Messina, id. nel 1852, id. id. id.
Rotelli Michelangelo, id. id. id. Foggia, id. id. id.
Carpentari Melchiorre, tenente id., artiglieria, id. Verona, nato nel 1854.
Morandini Gaspare, sottotenente medico id. distretto Verona, id. nel 1854, id. id. id.

Con R. decreto del 12 luglio 1888.

I sottoindicati ufficiali di fanteria della milizia mobile cessano, per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa e sono iscritti nella riserva, dietro loro domanda.

Zolesi cav. Stefano, capitano distretto Reggio Emilia.
Ponzini Alberto, id. id. Ancona.
Luminasi Francesco, tenente id. Ravenna.
Cantarella Paolo, id. (bersaglieri) id. Milano.
Fiorelli Enrico, capitano, distretto Spoleto.
Biagioli Antonio, id. id. Pesaro.
Castelli Gaetano, id id. Cagliari.
Rossi Cesare, tenente (bersaglieri) distretto Reggio Emilia.
Gianotti Pietro, id. id. Ivrea.
Senna Anselmo, id. id. Roma.
Falci Benedetto, id. id. Perugia.
Prandina Cristofaro, id. id. Bologna.
Bellomo Giovanni, id. id. Spoleto.
Gamba Giovanni, id. id. Pinerolo.
Cerrano Giuseppe, sottotenente id. Ancona.

I sottoindicati ufficiali di fanteria della milizia mobile cessano, per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa.

Materassi Angelo, capitano distretto Firenze.
Lamborghini Achille, id. id. Bologna.
Dolfi Raffaele, tenente id. Livorno.
Agosteo Innocente, id. id. Roma.
Galliani Luigi, id. id Arezzo.
Savi Giovanni, id. id. Parma.

I sottoindicati ufficiali di complemento, ascritti alla milizia mobile, sono tolti dal ruolo per ragione d'età, ed inscritti nella riserva col medesimo grado, ed in seguito a loro domanda.

Arma di fanteria.

Barucco Alfredo, capitano distretto Cagliari.
Marongiu Vincenzo, tenente id. Cagliari.
Perelli Talete, id. (bersaglieri) id. Roma.
Ricci Cesario, id. id. Chieti.
Martinelli Evaristo, id. 5 alpini.
Simonetti Parmenio, id. distr. Verona.
Casoni Enrico, id. id Reggio Emilia.
Bucelli Enrico, id. id. Livorno
Martinelli Clodoveo, sottotenente id. Aquila.
Ciafardoni Paolo, id. id. Teramo

Arma di cavalleria.

Marselli Giliberto, capitano distretto Frosinone.
Franceschelli Antonio, tenente id. Bologna.
Boratto Vincenzo, sottotenente id. Catanzaro

Corpo veterinario militare.

Beretta Pasquale, sottotenente veterinario distretto Pavia.

I sottoindicati ufficiali di complemento, ascritti alla milizia mobile, sono tolti dal ruolo per ragione di età.

Arma di fanteria.

Falco Enrico, capitano distretto Alessandria.
Bonvecchiato Giorgio, id. id. Ferrara.
Miaglia cav. Ferdinando, tenente id. Roma.
Trotti Galeazzo, tenente distretto Torino.
Vida Angelo, id. id. Cremona.
Feste Edoardo, sottotenente id. Napoli.

Arma di cavalleria.

Gloria nob. Giuseppe, capitano, distretto Torino.

Corpo veterinario militare.

Agneli Michele, sottotenente veterinario distretto Foggia.
Chiesi Vincenzo, sottotenente di complemento fanteria, nato nel 1851, accettata la dimissione dal grado.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. Decreto 8 luglio 1888.

Castellanis cav. Luigi, tenente colonnello fanteria milizia territoriale 69 battaglione Parma, cessa, per età, di far parte della milizia territoriale conservando l'onore dell'uniforme del proprio grado.
Brasetti cav. Giovanni, maggiore id., 285 id Palermo.
Niccolosi Ferdinando, id. id., 53 id. Lecco, id. id. id.
Milo Francesco, capitano id. 240 id. Salerno, id. id. id.
Fabi Ottavio, id. id. 122 id. Bologna, id. id. id.
Latini Cesare Ferdinando, id. id., 144 id. Macerata, id. id. id
Martinucci Enrico, id. id. 185 id. Siena, id. id. id.
Bianchi Lorenzo, id. id. 210 id. Roma, id. id. id.
Santamaria Amato cav. Carlo, id. id., 239 batt. Salerno, id. id.
Bortoletti Giuseppe, id. id., 126 id Ferrara, id. id. id.
Ricca Giuseppe, id. id. 5 id. Torino, id. id. id.
Orlandi Cleonte, id. id, 126 id. Ferrara, id. id. id.
Bianchetti Giuseppe, id. id. 139 id. Ancona, id. id. id.
Lossanti cav. Livio, id. id. 123 id. Bologna, id. id. id.
Galassi Pietro, id. id. 183 id. Arezzo, id. id. id.
Cioffi Domenico, id. id. 233 Nola, id. id. id.
Chiodi Vincenzo, id. id. 273 Castrovillari, id. id. id.
Gallareto cav. Carlo, id. id. 20 Alessandria, id. id. id.
Tomassini Raffaele, tenente id., 199 id. Livorno, id. id. id.

Tantè Nicola, maggiore id., 139 id. Ancona, prosciolto definitivamente dal servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.
Garzoni Giuseppe id. id., 100 id. Treviso, accettata la dimissione dal grado.
Pate Carlo, tenente id., 180 Arezzo, id. id. id.
Proferisce Tito, id. id., 215 Frosinone, id. id. id.
Talarico Vincenzo, sottotenente id., 279 id. Catanzaro, id. id. id.
Bergamaschi Giuseppe, id. id., 65 id. Cremona, id. id. id.
Marchi Pietro, capitano medico id, brigata artiglieria Firenze, id. id. id.
Colla Angelo, tenente contabile id., 11. comp. sanità (Bari), id. id. id.
Gozzi Arturo, tenente artiglieria id., 41. comp. Bologna, nato nel 1855, id. id. id.
Carpentari Melchiorre, già tenente di complemento ascritto alla milizia mobile, nominato tenente della milizia territoriale, arma artiglieria, ed assegnato alla 29 compagnia Verona.
Giovannini Domenico, sottotenente artiglieria, milizia territoriale, distretto di Messina, revocata e considerata come non avvenuta la sua nomina a sottotenente nella milizia territoriale.

I sottonominati ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, sono trasferiti col loro grado ed anzianità nell'arma d'artiglieria.

D'Alessandro Eugenio, sottotenente 296. batt. (Trapani) 99. compagnia Siracusa.
Grignolo Giuseppe, id. 34. id. Voghera, 12. id Voghera.

I seguenti cittadini aventi i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti della milizia territoriale, arma d'artiglieria, ed assegnati alla compagnia per ciascuno indicata.

Dovranno presentarsi alla sede dei sottonotati reggimenti per prestarvi i tre mesi di servizio nel mattino del 1 agosto 1888.

Bonfili Scipione, domiciliato a Roma, 53. comp. — 13 artiglieria.
Mayo Corrado, id. Napoli, 74. id. — 14 id. (distaccamento di Gaeta).
Chiotti Michelangelo, id. Torino, 10. id. — 16 id. (id. di Torino).
Bragaglia Francesco, id. Frosinone, 71. id. — 15 id.
Luini Bernardo, id. Roma, 66 id. — 15 id.
Terilli Guido, id. Roma, 43. id. — 15 id.

I seguenti cittadini aventi i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti di milizia territoriale arma del genio, ed assegnati alla compagnia a ciascuno indicata.

Si presenteranno alla sede del 3º reggimento genio per prestarvi i due mesi di servizio nel mattino del 1º agosto p. v.

D'Urso Francesco, domiciliato a Catania, 25ª compagnia genio Napoli.
D'Angelo Lauro, id. Portoferraio (Isola d'Elba), 20ª id. Firenze.
Colosi Marco Aurelio, id. Palermo, 30ª id Messina.
Reanda Giulio Cesare, id. Roma, 22ª id. Perugia.

Con R. decreto del 12 luglio 1888:

È accettata la dimissione dal grado dei sottodescritti ufficiali della milizia territoriale.

Arma di fanteria.

Orsoni Vincenzo, maggiore 123º batt. Bologna.
Sandini Pietro, capitano 6 regg. alpini.
Dapino Lorenzo, id. 4 id.
La Torre Gaetano, tenente 293º batt. Girgenti.
Cavalieri Clemente, sottotenente 127º id. Ferrara.

Corpo sanitario militare.

Del Pio Bartolomeo, sottotenente medico 50 batt. Varese.
Bechelli Gio. Battista, id. 8ª compagnia sanità Firenze.
Federighi Salvatore, sottotenente medico 196º batt. Livorno.

I seguenti sottufficiali con otto o più anni di effettivo servizio sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale arma di fanteria colla assegnazione a ciascuno di essi indicata.

Alessandri Italo, dimorante a Parma, 91º battaglione, 2ª compagnia Vicenza.
Costaglione Giovanni, id. Firenze, 188º id., 2ª id. Massa.
Pegazzini Antonio, id. Parma, 92º id., 2ª id. Vicenza.
Giannotti Romano Enrico, cittadino avente i requisiti determinati dal Regio decreto 8 aprile 1888, dimorante a Torino, nominato sottotenente nella milizia territoriale, fanteria 86º battaglione Mantova (per anzianità segue il sottotenente Pogliani Pietro).

I seguenti cittadini, aventi i requisiti determinati dal R. Decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti della milizia territoriale, arma di fanteria, colla assegnazione a ciascuno di essi indicata.

Dovranno presentarsi nelle ore ant del 16 agosto p v. alla sede del reggimento a ciascuno designato per compiere il prescritto mese di servizio.

I comandanti di corpo d'armata hanno facoltà di destinarli a far servizio presso altro corpo o distretto quando tale cambiamento fosse consigliato dalle esigenze dell'istruzione che deve essere impartita ai detti ufficiali.

Negri Eugenio, dimorante a Varallo Sesia, Novara, 89º batt., 4ª comp. Rovigo 59 fant. Novara.
Terranova Luigi, id Palermo, 241 id., 1ª id. Avellino 11 id. Palermo.
Vitale Paolo, id. Alessandria, 89 id. 1ª Rovigo 85 id. Alessandria.
Mozzoni Carlo, id. Milano, 5 alpini, batt. Tirano, 49ª compagnia, 5 alpini Milano.
Milesi Giuseppe, id. Palermo, 139 batt., 1ª comp. Ancona 12 fant. Palermo.
Falsaperla Erasmo, id. Catania, 91 id., 4ª id. Vicenza 68 id. Catania.
Mori Cesare, id. S. Miniato, 192 id. — Lucca 93 id. Firenze
Filocamo Antonino, id. Messina, 91 id. — Vicenza 69 id. Messina.
Beneventano Benedetto, dimorante a Lentini, 92 batt., 4 comp. Vicenza, 70 fant. in Siracusa.
Pogliani Pietro, id. Milano, 92 id. — Vicenza 21 id. Milano.
Pasquinelli Francesco, id. Milano, 215 id., 1. comp. Frosinone 22 id.
Rey Giovanni, id Torino, 1 id., 4. id. Torino 55 id. Torino.
Cislaghi Giovanni, id. Milano, 54 id., 2. id. Brescia 22 id. Milano.

I seguenti sottufficiali ascritti alla milizia territoriale sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma d'artiglieria, colla assegnazione a ciascuna indicata.

Giordani Attilio, domiciliato a Parma, 24 compagnia Piacenza.
Russi Vincenzo, id. Cassano Murge (Bari), 85. id. Taranto.
Scaramucci Benedetto, cittadino, domiciliato a Foligno, avente i requisiti richiesti dal R. Decreto 8 aprile 1888, nominato sottotenente della milizia territoriale, arma d'artiglieria, ed assegnato alla 68. compagia Orvieto. Dovrà presentarsi al comando del 15 artiglieria nelle ore antimeridiane del 16 agosto 1888.
Toscani Oreste, tenente milizia territoriale, artiglieria, 84. compagnia Lecce, revocata e considerata come non avvenuta la sua chiamata in servizio per un periodo di 15 giorni.
Masetti Enrico, id. id 68 id. Orvieto, id. id. id.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. Decreto del 1. luglio 1888.

Cuccinello Saverio, aiutante ragioniere geometra direzione straordinaria genio Taranto (comando locale Massaua), cessa di essere a disposizione del Ministero della Marina e trasferito direzione genio Messina dal 16 luglio 1888.
Vaudetti Filippo, id direzione genio Torino, trasferito direzione straordinaria genio Taranto (comando locale Massaua,) dal 16 luglio 1888.

Con R. Decreto dell'8 luglio 1888.

Martinengo Filippo, aiutante ragioniere d'artiglieria, direzione territoriale Verona, dimesso volontariamente dall'impiego dal 1. luglio 1888.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 14 luglio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,5.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

ANGELONI si unisce, anche a nome dei cittadini di Roccarasa, alle parole di cordoglio, pronunziate ieri, in memoria del senatore Tommasi.

MASSABO' dichiara che nella votazione di ieri avrebbe votato in favore.

PRESIDENTE annunzia che il deputato Cavallini ha scritto nello stesso senso.

Comunica poi un invito del municipio di Biella per assistere alla inaugurazione del monumento a Quintino Sella. Delega a rappresentare la Camera i deputati della provincia, sperando di potervi assistere il presidente in persona.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE annunzia che, in seguito alla approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Carmine, rimane modificato l'art. 7:

CRISPI, ministro dell'interno, propone che nell'articolo 7, siano soppresse le parole « nonchè ai salariati dalle provincie e dai comuni ».

COSTA A. avrebbe preferito la soppressione dell'intero capoverso; tuttavia voterà per la soppressione dell'inciso.

CRISPI, ministro dell'interno, nota che le questione rimane riservata.

(E' approvato l'articolo 7 nei seguenti termini:)

« Art. 7. I sott'ufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

« Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a Corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

« Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo ».

BUTTINI svolge un suo emendamento, perchè si cancellino dall'articolo 9 le parole: *nonchè quelli degli uffici provinciali*.

GIOLITTI, della Commissione, nota che questo emendamento non ha più ragione di essere dopo le proposte approvate.

TORRACA svolge il seguente emendamento:

« Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti che paghino annualmente per contribuzione diretta:

« Lire 30 nei comuni fino a 3000 abitanti;

« Lire 50 nei comuni da 3000 a 10,000 abitanti;

« Lire 70 nei comuni da 10,000 a 60,000 abitanti;

« Lire 100 nei comuni da 60,000 a 200,000 abitanti;

« Lire 150 nei comuni da 200,000 abitanti in sopra.

« (Il resto come nel disegno della Commissione).»

Ricorda le promesse del discorso della Corona, nel quale l'allargamento del suffragio era coordinato alla piena responsabilità degli amministratori.

Ma la responsabilità è civile, e non si può esplicare praticamente se non affidando il comune soltanto a coloro che, facendo danni, possano in qualche modo risarcirli. Dimostra che questo è concetto liberale e democratico.

BUTTINI chiede alla Commissione ed al Ministero di pronunziarsi sopra due emendamenti firmati dagli onorevoli Basteris e Gianolio, e da lui stesso.

GIOLITTI, della Commissione, risponde che sono stati conglobati negli emendamenti accettati.

GUGLIELMI, riferendosi al terzo e quarto capoverso dell'articolo, chiede la vera interpretazione della parola « sussidio » e nota poi che non dovrebbero escludersi dalla eleggibilità i membri di società cooperative sovvenzionate dai comuni.

LAZZARO non può ammettere le proposte fatte dall'onor Torraca, che egli afferma essere in opposizione a tutte le tradizioni di eleggibilità nel nostro paese. Comprende, quantunque non lo ammetta, che si chiedano delle garanzie speciali per quelli che contribuiscono a comporre la Giunta amministrativa, ma non per i componenti, nel modo che lo stesso onorevole Torraca vorrebbe.

LUCHINI ODOARDO, se non crede che le leggi le quali disciplinano la responsabilità degli amministratori, possano far miracoli, molto meno crede nella efficacia della disposizione proposta dall'onorevole Torraca, disposizione la quale esclude l'intelligenza senza assicurare la solvenza degli amministratori; e invece di concorrere all'armonia tra le varie classi sociali non contribuirebbe che ad inasprirle ed inimicarle.

LUCCA, dopo aver dichiarato che concorda nelle idee espresse dall'onorevole Luchini, domanda spiegazioni sul significato dell'ultimo capoverso dell'articolo, col quale si dichiarano ineleggibili coloro che hanno fatto somministrazioni al comune.

CUCCHI LUIGI si unisce all'onorevole Guglielmi per chiedere che non vengano dichiarati ineleggibili tutti gli amministratori di qualsiasi istituzione che sia sovvenuta dal comune.

SUMMONTE trova superflua l'indicazione espressa dell'ineleggibilità degl'interdetti e degl'inabilitati, la quale si desume dall'articolo 26.

CALVI propone che si tolgano le parole con le quali si proclama la ineleggibilità di « coloro che hanno lite vertente col comune e con la provincia, bastando che costoro si astengano dalle deliberazioni in cui sono interessati; e che si stabilisca l'ineleggibilità dei garanti o fideiussori delle persone considerate ineleggibili nell'ultima parte dell'articolo.

CAMBRAY-DIGNY, anche per incarico dell'onorevole Solimbergo, dà ragione di un emendamento che corrisponde alle idee espresse dagli onorevoli Guglielmi e Cucchi, escludendo dall'eleggibilità quelli che partecipano a Società od imprese che abbiano esclusivamente *scopo di lucro*.

MAZZIOTTI propone che si tolga da questo articolo la ineleggibilità di coloro che abbiano lite vertente con le provincie; giacchè a tale ineleggibilità provvede l'articolo 61.

ZUCCONI dà ragione del seguente emendamento, che ha proposto d'accordo con gli onorevoli Vaccai e Mariotti Ruggiero:

« Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti eccettuati:

1. tutti gli elettori iscritti per il solo titolo di cui alla prima parte dell'articolo 2 e all'articolo 100 della legge 25 settembre 1882, n. 999;

2. Gli interdetti, ecc., *il resto come nel disegno della Commissione.* »

FIGLIA propone che si aggiungano tra gli ineleggibili:

« I membri della magistratura giudiziaria che hanno giurisdizione nel comune. »

FLORENZANO svolge il seguente emendamento.

« Sono ineleggibili contemporaneamente i parenti in linea diretta ed i fratelli germani. »

BACCARINI propone la seguente aggiunta:

« Dopo il quinto anno dall'applicazione della presente legge saranno ineleggibili a consiglieri di nuova nomina tutti coloro che non abbiano frequentato la scuola di quarta elementare nei comuni capiluoghi di mandamento o almeno la seconda negli altri comuni dove non esiste un maggior grado di pubblico insegnamento. »

PLASTINO, dopo che l'onorevole Baccarini ha riconosciuto il bisogno di restringere la eleggibilità, sente il dovere di dichiarare che non ha nessuna fede in tutti gli espedienti che, mentre paiono diretti a garantire la responsabilità, non riescono che a vulnerare la libertà.

Prega l'onorevole Calvi di ritirare il suo emendamento.

MARTINI FERDINANDO nota all'onorevole Baccarini che in moltissimi comuni non c'è l'obbligo della quarta elementare, e che in molti manca persino la seconda. Quindi lo prega di non insistere nella sua proposta.

CHIMIRRI vorrebbe estesa ai Consigli comunali la proposta relativa all'eleggibilità pei Consigli provinciali.

GARAVETTI propone un emendamento per limitare l'ineleggibilità a chi ha liti col comune, pei Consigli comunali e non pei Consigli provinciali.

ERCOLE dà ragione del seguente emendamento:

« Sostituire alle parole: « notificato giudiziariamente » quelle: « intimato a domicilio per mezzo di un inserviente comunale. »

La locazione in dipendenza di *una precedente amministrazione* in pratica e nella giurisprudenza ha dato luogo a diverse interpretazioni, confondendosi bene spesso il *conto morale col conto di cassa.* L'ineleggibilità colpisce chi maneggia il danaro, cioè il tesoriere. Quindi a scanso di equivoci questa locazione dovrebbe essere tolta.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che accetta solamente la aggiunta dell'onorevole Cambray Digny; dappoichè, ove si volesse stabilire un sistema di responsabilità con risarcimento di danni, bisognerebbe riordinare la legge sopra basi interamente diverse da quelle attuali; e con le quali facilmente si escluderebbero dalle amministrazioni i più capaci.

LACAVA, relatore, si unisce alle dichiarazioni del presidente del Consiglio quanto all'emendamento dell'onorevole Cambray Digny, e accetta gli emendamenti degli onorevoli Basteris, Mazziotti e Summonte.

ERCOLE, dopo le dichiarazioni del Governo e della Commissione, ritira il suo emendamento.

TORRACA dichiara che mantiene il suo, non fosse altro che come affermazione di principio.

CHIMIRRI insiste nel sostenere il concetto del suo emendamento; ma dice che lo ritira.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde all'onorevole Chimirri, persistendo nelle sue prime dichiarazioni.

ZUCCONI e FLORENZANO mantengono le loro proposte.

CALVI e BACCARINI ritirano le loro.

(La Camera respinge gli emendamenti Torraca, Zucconi e Florenzano ed approva l'articolo 9 con quelli accettati dalla Commissione).

PRESIDENTE apre la discussione sull'articolo 10:

« Oltre i casi previsti dall'articolo 26 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, non sono nè elettori nè eleggibili:

a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità, finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale;

« Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti della ammonizione e della sorveglianza;

c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 834 del Codice di procedura penale;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità. »

GUGLIELMI considera la lettera *c*) come una duplicazione dell'articolo 26.

GIANOLIO dà ragione del seguente articolo sostitutivo:

« Non sono nè elettori, nè eleggibili:

a) gli analfabeti quando non siavi nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;

b) le donne, gli interdetti e gli inabilitati;

c) i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento;

d) i condannati, ecc., *e tutto il resto dell'articolo*. »

CAVALLOTTI, per non ritardare l'approvazione della legge, rinunzia a svolgere il suo emendamento diretto a sopprimere la lettera *b*) dello articolo.

COSTA ANDREA propone che si cancelli quella parte dell'articolo, perchè non crede che in un paese civile vi debbano essere ammoniti; perchè dell'ammonizione si è abusato eccessivamente in Italia, e perchè, ammettendo quelle disposizioni, si contradirebbe alla legge elettorale politica.

BARSANTI propone che in questo articolo, si faccia menzione degli articoli 834 e seguenti del Codice di procedura penale.

SALARIS domanda se siasi voluto modificare l'articolo 26 della legge vigente in quella parte che ha tratto ai condannati per furto.

GIOLITTI, della Commissione, osserva in tesi generale che bisognerà procedere a suo tempo a un lavoro di coordinamento, dichiara poi di non accettare nessuno degli emendamenti proposti. Riconosce giusta, ed accetta, l'osservazione dell'onorevole Barsanti.

GIANOLIO sostiene la convenienza di adottare la sua proposta, perchè conforme ai dettami della legge elettorale politica, e della giurisprudenza.

GIOLITTI, della Commissione, risponde all'onorevole Gianolio che, fino da ieri, fu detto che lo articolo 26 della legge vigente doveva rimanere in vigore in quelle parti che non sono modificate dalla legge nuova.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice all'onorevole Costa che combattè l'istituto dell'ammonizione pel modo come, in altri tempi, fu applicato; e gli promette che la Sessione non sarà chiusa prima che sia approvata la nuova legge sulla pubblica sicurezza, in cui l'ammonizione è meglio regolata e disciplinata, e non renderà più possibili le ingiustizie.

All'onorevole Salaris dice che nella legge elettorale politica non si fanno distinzioni quanto alla riabilitazione, e che non si potrebbero fare in questa legge.

COSTA si compiace delle dichiarazioni del presidente del Consiglio di cui prende atto. Però insiste nel desiderio che si sopprima l'istituto dell'ammonizione e nelle sue precedenti osservazioni.

GIOLITTI, della Commissione, prega l'onorevole Gianolio di non insistere nel suo emendamento.

GIANOLIO lo mantiene.

(Messo ai voti è respinto; è approvato l'articolo 10).

PATERNOSTRO propone che all'articolo 11 si aggiunga:

« Le spese che ai termini dell'articolo 30 della legge elettorale politica ricadono al comune, saranno, per gli effetti della presente legge, risarciti alla Cassa comunale, per cura del prefetto, dal sindaco, dai componenti della Giunta e dal segretario comunale in solido. »

GIOLITTI, della Commissione, riconosce giusto in parte il concetto dell'onorevole Paternostro, ma ne crede difficile l'applicazione.

PATERNOSTRO, non volendo fare discussioni accademiche, ritira l'emendamento. (Approvazioni).

(Si approva l'articolo 11).

VACCHELLI combatte le disposizioni dell'articolo 12 che tolgono ogni garanzia amministrativa all'elettore, per quel che si riferisce alla inscrizione nelle liste, e prega la Commissione di modificarle.

DI SANT'ONOFRIO lascia all'onorevole Della Rocca l'incarico di svolgere un emendamento che aveva presentato, e che consiste nel sostituire alla Giunta provinciale amministrativa, la Commissione istituita dall'articolo 32 della legge elettorale politica per tutto ciò che si riferisce alle liste elettorali.

DELLA ROCCA si riserva, in caso, di svolgerlo, dopo udita la Commissione.

ERCOLE svolge il seguente emendamento:

« *Sostituite alle parole*: notificato giudiziariamente, *quelle*: intimato a domicilio per mezzo di un inserviente comunale. »

MAZZIOTTI fa rilevare gl'inconvenienti gravi che nascerebbero dall'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Vacchelli, giacchè, mercè di esso si verrebbe ad esautorare la Giunta amministrativa e si renderebbe poco utile la sua opera, perchè rari sono in certe provincie i reclami contro le liste compilate dai Consigli comunali.

PALOMBA prega la Commissione di mantenere l'obbligo del depositi per coloro che faranno ricorsi alla Giunta amministrativa, giacchè altrimenti questi si moltiplicheranno in modo incomodo per la Giunta stessa.

SUMMONTE dimostra tutti i gravi pericoli dell'accettazione dell'emendamento Vacchelli. La facoltà conferita alla Giunta di rivedere di ufficio le liste, costituisce una salda garanzia contro i possibili arbitrii dei Consigli comunali.

LACAVA, relatore, prega gli on. Della Rocca e Di Sant'Onofrio di non insistere nel loro emendamento, giacchè, se fosse adottato, i consiglieri provinciali nel rivedere le liste amministrative sarebbero nello stesso tempo giudici e parte. Fa osservare all'onorevole Vacchelli, che, accettata la sua proposta, bisognerà abolire il deposito di lire 10, che è stabilito per coloro che vogliono presentare reclami.

Accetta, mercè qualche modificazione, i due emendamenti degli onorevoli Rinaldi ed Ercole. Prega l'onorevole Figlia a non insistere nel suo emendamento, che tende a prolungare certi termini che già sono abbastanza prolungati.

MAZZIOTTI vorrebbe sentire sulla proposta dell'onorevole Vacchelli l'avviso dell'onorevole presidente del Consiglio. Rammenta allo stesso gli inconvenienti da lui lamentati nelle liste politiche, e fa rilevare come questi inconvenienti si ripeteranno nelle liste amministrative se sarà accettata la proposta dell'onorevole Vacchelli.

VACCHELLI fa osservare che il presidente del Consiglio ha già detto ieri che, nella legge attuale, vi sono sufficienti rimedi contro la corruzione delle liste elettorali politiche e così avverrà nelle liste amministrative, qualora la sua proposta sia accettata.

PRESIDENTE legge l'articolo così emendato:

« 1° Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

« 2° Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per

atto d'usciere o a mano dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine.

« Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta. »

DELLA ROCCA ritira il suo emendamento, però domanda che si voti per divisione l'emendamento dell'onorevole Vacchelli, che è un regresso.

FIGLIA dichiara che ritira il suo emendamento.

MAZZIOTTI dice che vuol proporre come un suo emendamento l'ultimo comma dell'articolo, abbandonato dalla Commissione.

GIOLITTI, della Commissione, propone un temperamento, per il quale si conservi l'ultimo comma, dando alla Giunta amministrativa l'obbligo di fare la notificazione d'ufficio a quegli elettori, che ha cancellato dalle liste; propone quindi il seguente emendamento:

« Sostituire all'ultimo comma: La Giunta provinciale amministrativa può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere inscritti e cancellare coloro che abbiano perduto i requisiti, notificando però agli interessati la cancellazione. »

MAZZIOTTI ritira il suo emendamento.

LACAVA, relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole Giolitti.

(Messo ai voti l'articolo 12 con l'emendamento dell'onorevole Giolitti è approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo 13:

« Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 e 42 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999. »

SUMMONTE dimostra la necessità della seguente aggiunta:

« *Dopo il 4° comma dell'articolo 37 della legge elettorale politica aggiungere*:

« L'azione giudiziaria potrà promuoversi anche dai comuni nello stesso termine di quindici giorni. »

LACAVA, relatore dichiara che non può accettare l'aggiunta dell'onorevole Summonte.

SUMMONTE la ritira.

(E' approvato l'articolo 13).

PRESIDENTE legge l'articolo 14:

« L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente.

« Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

« Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 7, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

« Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dal Consiglio di prefettura almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo. »

VACCHELLI svolge il seguente emendamento:

« Propongo di sopprimere nel primo comma le parole: *nell'anno precedente*.

« Nell'ultimo comma alle parole: *del Consiglio di prefettura*, sostituire: *della Giunta amministrativa* »

BALENZANO si associa all'emendamento dell'onorevole Vacchelli.

CALVI svolge il seguente emendamento:

« Al secondo comma e dopo le parole: *passata in giudicato* aggiungere: ove fossero ordinate giudiziariamente a seguito di reclamo a sensi dell'articolo 37 della legge 24 settembre 1882. »

LACAVA, relatore, dice che la Commissione accetta la seconda delle proposte contenute nell'emendamento dell'onorevole Vacchelli, perchè ripara ad uno sbaglio di forma, però non può accettare la prima proposta, e neppure l'emendamento dell'onorevole Calvi.

BALENZANO insiste nel dimostrare la opportunità della proposta Vacchelli che ha fatto sua.

VACCHELLI dice che le spiegazioni che ha dato il relatore non lo hanno convinto: egli mantiene quindi anche il suo emendamento al primo comma.

LACAVA, relatore, intenderebbe che si proponesse una disposizione transitoria; ma gli emendamenti, così come sono proposti, la Commissione non può accettarli.

(Posto a partito l'emendamento Vacchelli al quale si associa l'onorevole Balenzano, al primo comma dell'articolo, dopo doppia prova e controprova è approvato).

CALVI ritira il suo emendamento.

(Approvasi l'emendamento Vacchelli all'ultimo comma e l'articolo 14 nel suo complesso).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 15.

« Art. 15. Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro inscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

« Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'inscrizione che non avessero prima ricevuto.

« L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti all'elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da lire 50 a lire 500. »

CARCANI propone la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo.

LACAVA, relatore, espone le ragioni per le quali la Commissione ha accettato l'articolo 15 proposto dal Ministero; non può accettare la proposta di soppressione dell'ultimo comma.

CARCANI non insiste nella sua proposta.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che l'ultimo comma dell'articolo è diretto ad impedire che siano favoriti alcuni elettori ed impedito ad altri di votare. E' una questione di moralità.

(Posto a partito l'articolo 15 è approvato).

La seduta termina alle 6,45.

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica 15 luglio 1888.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

TOALDI dichiara che nelle votazioni nominali, se fosse stato presente, avrebbe votato con la maggioranza.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge provinciale e comunale.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 16:

« Art. 16. Le elezioni si fanno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio. »

RICCI V. crede che sarebbe più opportuno lasciare in facoltà della Giunta municipale di stabilire il giorno delle elezioni.

VACCHELLI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita la Commissione a formulare proposte dirette allo scopo di:

1. aumentare il numero dei consiglieri assegnati a ciascun comune;

2. dividere il corpo elettorale di ciascun comune in più collegi assegnando a ciascun di essi secondo la popolazione del comune, un numero di consiglieri non minore di cinque nè maggiore di dieci;

3. richiedere soltanto la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al comune per le deliberazioni che si volevano riservare alle assemblee costituite dai consiglieri e dai maggiori contribuenti. »

Si riferisce specialmente ai comuni piccoli, nei quali la maggioranza

del Consiglio viene ad essere ordinariamente la Giunta, che nel fatto ha la vera e maggiore influenza, senza che la minoranza possa mai trovare adito alle proprie idee. Ad ovviar ciò tenderebbe appunto il suo ordine del giorno.

FRANCHETTI parla sull'articolo 16, sostenendo la necessità che le diverse frazioni di un comune possano far separata elezione ogni volta che il numero dei loro abitanti possa dar diritto alla rappresentanza di un consigliere.

Per questo combatte la proposta della Commissione por modificare l'articolo 47 della legge vigente, poichè la condizione posta della domanda da farsi dalle frazioni e da accettarsi dalla Giunta provinciale, toglierebbe possibilità alla rappresentanza distinta.

TOSCANELLI ritiene che con le disposizioni dell'articolo che si discute venga a menomarsi la libertà della Giunta municipale. Propone quindi che si sostituisca l'articolo ministeriale a quello della Commissione.

CAVALLOTTI rivolge alla Commissione la preghiera che essa voglia, per aiutare la praticità e la celerità efficace della discussione, dichiarare quali accetti e quali no, degli emendamenti, articolo per articolo. Così la discussione si aggirerebe solo, con utilità, sui punti controversi.

PRESIDENTE la Commissione terrà conto del desiderio dell'onorevole Cavallotti.

MICELI, presidente della Commissione, riconosce la ragionevolezza della proposta, ma dichiara che la Commissione non ha voluto seguire questa procedurà perchè non si creda che si voglia strozzare la discussione. (Rumori).

LUCCHINI ODOARDO considera la proposta contraria ai diritti della Camera.

PRESIDENTE. Essa è conforme alla norma prescritta dal regolamento; ma non si applica con rigore per non menomare la libertà di discussione.

TORRACA chiede se la Commissione accetta la rappresentanza delle minoranze; nel qual caso si risparmierebbe di svolgere il suo emendamento.

LACAVA, relatore, rimanda l'ultima parte dell'ordine del giorno Vacchelli a quando si verrà all'articolo relativo; e dichiara, degli emendamenti presentati, di accettare soltanto quello dell'onorevole Summonte, di sostituire cioè la parola *sessione* alla parola *tornata*.

SALARIS domanda che valore abbiano le elezioni fatte dopo il luglio.

GIOLITTI, della Commissione, sono nulle.

SALARIS, ma il Consiglio di Stato le considera valide; sicchè non conviene stabilire il termine se non si aggiunge: sotto pena di nullità.

LACAVA, relatore, prega l'onorevole Salaris di considerare che l'articolo 17 completa l'articolo 16; giacchè il prefetto non convocherà certamente gli elettori al di là del termine prescritto.

LUCCA non crede che sarà sempre possibile fare, specialmente nei Comuni rurali, le elezioni in luglio (rumori a sinistra) nè lo crede necessario; perchè non è indispensabile che il Consiglio provinciale sia convocato in agosto.

LACAVA, relatore, assicura l'onorevole Lucca che in tutte le provincie si potranno compiere le elezioni in luglio.

VACCHELLI ritira la prima e la seconda parte dell'ordine del giorno, rimandando l'ultima alla sede opportuna.

(*L'articolo 16 è approvato con l'emendamento Summonte*).

PRESIDENTE comunica che la Commissione propone un nuovo articolo in modificazione dell' articolo 47 della legge vigente, così concepito:

« Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

« Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa per i comuni divisi in frazione, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, deve ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

« La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

« In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. »

LUPORINI propone che a questo articolo si faccia questa aggiunta:

« Quando il comune sia diviso in sezioni, la sede di ciascuna sezione non potrà destinarsi a una distanza maggiore di 5 chilometri dalla residenza degli elettori assegnati alla medesima, purchè il numero loro non risulti minore di 200. »

LUCHINI ODOARDO vorrebbe che, per avvicinarsi maggiormente alla giustizia amministrativa, la rappresentanza proporzionale si concedesse senza bisogno di tante formalità quali ne richiede la Commissione, e quindi propone che si cancellino le parole: *sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione.*

BOBBIO dà ragione di questa sua proposta:

« Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni consigliere.

« Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa per i comuni divisi in frazioni, d'ufficio, o sulla domanda degli elettori di una frazione o del Consiglio comunale potrà ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione degli elettori, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

« La determinazione della Giunta provinciale sarà pubblicata.

« In questo caso si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

« La Giunta provinciale amministrativa potrà pure d'ufficio, o sulle istanze di cui sopra, revocare il già fatto riparto, ristabilendo un'unica lista di tutti i consiglieri del comune. »

VALLE rinunzia a svolgere il suo emendamento.

LACAVA, relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole Bobbio, sostituendo alle parole: « la maggioranza degli abitanti » queste altre: « la maggioranza degli elettori »

Crede poi che l'onorevole Franchetti e l'onorevole Luchini possano accettare la nuova disposizione la quale corrisponde allo spirito della loro proposta, non potendosi andare fino ad imporre la ripartizione per sezioni quando gli elettori non la vogliano.

LUCHINI ODOARDO mantiene il suo emendamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, prega l'onorevole Luchini di non insistere.

LACAVA, relatore, accetta anche l'emendamento dell'onorevole Valle.

FRANCHETTI mantiene il suo emendamento.

LUCHINI ODOARDO e LUPORINI ritirano le loro proposte.

(La Camera respinge l'emendamento dell'onorevole Franchetti, e approva l'articolo 16 *bis* con le modificazioni degli onorevoli Bobbio e Valle).

PRESIDENTE legge l'articolo 17. « Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun Comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno, l'ora e i luoghi della riunione. »

BUTTINI dichiara che si unisce all'emendamento che l'onorevole Vacchelli ha presentato a questo articolo, proponendovi però, una lieve modificazione di forma.

VACCHELLI svolge il seguente emendamento:

« Il prefetto stabilisce con suo decreto il giorno delle elezioni che sarà uguale per tutti i comuni dello stesso mandamento quando accadono anche elezioni di consiglieri provinciali.

« La Giunta comunale, con manifesto pubblicato dieci giorni prima, ne dà avviso agli elettori indicando il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione. »

Dichiara che accetta la proposta dell'onorevole Buttini.

BONARDI ritira un emendamento che aveva presentato.

QUATTROCCHI svolge il seguente emendamento:

« Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di ap-

pello o del presidente del tribunale civile, nelle provincie ove non risiede una Corte di appello, udito il parere della Giunta comunale, fissa il giorno, ecc. ecc. »

PATERNOSTRO svolge una proposta per determinare che le elezioni debbano avvenire sempre in giorno festivo.

NAPODANO si unisce all'emendamento dell'onorevole Vacchelli.

TOSCANELLI crede illiberale il concetto di affidare al Governo la potestà di influire sull'esito delle elezioni, col determinare il giorno in cui debbono avvenire.

LACAVA, relatore, risponde che il Governo non può determinare il giorno delle elezioni, perchè deve intervenire il consenso del primo presidente della Corte d'appello. Prega poi l'onorevole Paternostro di lasciare al regolamento di stabilire in quali giorni debbano aver luogo le elezioni.

Eguale preghiera rivolge all'onorevole Vacchelli, poichè non potrebbe accettare la sua proposta.

TOSCANELLI insiste nelle sue osservazioni.

PATERNOSTRO vorrebbe essere assicurato che nel regolamento si terrà conto della sua proposta.

SONNINO prega la Camera di approvare l'emendamento dell'onorevole Paternostro, se non si vuole togliere di fatto ai contadini il diritto elettorale.

GIOLITTI, della Commissione, ripete non essere possibile stabilire a priori un giorno fisso per le elezioni.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che nel regolamento saranno disciplinate le questioni cui accennarono gli onorevoli Paternostro e Vacchelli.

VACCHELLI ritira la sua proposta.

CANZI chiede che sia accolto l'emendamento dell'onorevole Vacchelli. (Rumori).

Voci. È ritirato.

CUCCIA prega la Commissione di accogliere la proposta dell'onorevole Quattrocchi.

MARTINI FERDINANDO insiste affinchè, come si è fatto per la legge elettorale politica, si stabilisca che le elezioni debbano avvenire in giorno festivo.

GIOLITTI, della Commissione, persiste nel rifiutare la proposta raccomandata anche dall'onorevole Martini; e non accetta l'emendamento dell'onorevole Quattrocchi.

QUATTROCCHI mantiene il suo emendamento.

(Messo ai voti è respinto).

CAMBRAY-DIGNY vorrebbe riproporre l'emendamento dell'onorevole Paternostro.

PRESIDENTE osserva che il regolamento si oppone.

(E' approvato l'articolo 17).

PRESIDENTE legge l'articolo 18:

« Tanto gli uffici provvisori quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati di grado non inferiore a quello del pretore, o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali.

« In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio, il vice pretore o il conciliatore.

« Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'improvviso impedimento, che avvenga in condizioni tali da non permettere la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno degli assessori comunali per ordine di anzianità. »

SONNINO dubita che la disposizione con cui si delegano i magistrati alla presidenza dei seggi, possa rendere inapplicabile la legge in quei comuni dove sono numerosissime le sezioni: e quindi chiede che si preveda il caso di deficienza di magistrati, e che si pensi ad una sostituzione non coi soli assessori, ma anche con i consiglieri comunali.

Propone in questo senso un emendamento.

VACCHELLI si unisce a queste considerazioni.

QUATTROCCHI nota che quest'articolo non potrà essere applicato, imperocchè, essendo limitato il numero degli elettori in una sezione, non sarà possibile avere tanti magistrati quanti occorrono per presiedere le sezioni che già vi sono, e quelle che si dovranno costituire per effetto di questa legge.

Propone quindi il rinvio dell'articolo alla Commissione.

BONARDI si dichiara in gran parte pago della nuova formola proposta dalla Commissione, e si unisce all'emendamento dell'onorevole Sonnino, quanto alla sostituzione da farsi anche coi consiglieri comunali.

GIOLITTI, della Giunta, risponde non essere prevedibile, per calcoli fatti, la temuta deficienza dei magistrati per la presidenza delle sezioni elettorali.

Accetta però, come propone l'on. Sonnino, che, in caso, possa la presidenza essere affidata ai sindaci e anche ai consiglieri comunali.

SONNINO osserva che si costituiscono 16,000 sezioni, che non è pratico supporre che un presidente di Cassazione possa andare da una sezione all'altra a presiedere le operazioni elettorali. Quindi insiste nelle sue proposte.

GIOLITTI, della Giunta, non crede necessario il rinvio chiesto dall'on. Quattrocchi e persiste nella formola proposta dalla Giunta, e ripete che all'ultimo comma accetta una parte dell'emendamento dell'onor. Sonnino.

QUATTROCCHI ritira la sua proposta.

(E' respinta la prima parte della proposta dell'onor. Sonnino e si approva l'art. 18).

PRESIDENTE legge l'art. 19:

« Art. 19. Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e di due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

« L'adunanza elegge a maggioranza, relativa, di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

« Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

« L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo nell'ordine seguente:

1° Cancellieri, vice cancellieri di Corti, Tribunali o Preture, segretari, vice segretari degli uffici del Pubblico Ministero;

2° Notai;

3° Segretari e vice segretari comunali;

4° Altri elettori.

« Il presidente ed il segretario, se sono elettori, votano in quella sezione dove esercitano l'ufficio.

« Il segretario è rimunerato con un onorario di lire 10.

« Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico. »

PENSERINI propone che il segretario debba essere scelto fra gli elettori presenti alla votazione.

GIOLITTI, della Giunta, accetta.

(È approvato l'articolo 19 coll'emendamento dell'onorevole Penserini. — Si approva senza discussione l'articolo 20).

SONNINO all'articolo 21 non approva che gli elettori, dopo aver deposta la scheda nell'urna, debbano firmare il registro, poichè crede che questa nuova formalità, in pratica, ritarderà di molto le operazioni, e avrà per risultato che molti cittadini, impazientiti del ritardo, non prenderanno parte al voto. E quindi prega la Commissione e il Governo di non insistervi.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che questa formalità fu escogitata per impedire agli analfabeti di andare a votare (Bene! a sinistra), ed è una garanzia che gli elettori sappiano davvero leggere e scrivere.

LUPORINI è perfettamente d'accordo coll'onorevole Sonnino, nelle cui osservazioni consente affermando che questo articolo restringe lo elettorato.

FIGLIA consente con la Commissione, e soltanto vuole che l'elettore, oltre la firma, debba scrivere anche la paternità.

CUCCHI LUIGI svolge un emendamento nel senso, che, quando si tratta di eleggere meno di venti consiglieri, l'elettore debba scrivere la scheda nella sala della votazione.

LACAVA, relatore, risponde all'onorevole Cucchi che la Commissione non può accettare la sua proposta perchè non è pratica; fa osservare poi all'onorevole Sonnino che la garanzia della firma nel registro è necessaria nelle elezioni amministrative e non è ugualmente necessaria nelle politiche, perchè in esse l'elettore deve scrivere egli stesso la sua scheda. Perciò non può accettare il suo emendamento e non può accettare neanche quello dell'onorevole Luporini, che s'inspira agli stessi principii.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento dell'onorevole Cucchi.

(È respinto).

Mette ai voti l'emendamento dell'onorevole Sonnino,

(È respinto ed è approvato l'articolo 21 come è proposto dalla Commissione).

PRESIDENTE legge l'articolo 22:

« Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere. L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, ed il grado accademico: ogni altra indicazione è vietata. »

LACAVA, relatore, dice che la Commissione ha emendato l'articolo in modo che viene introdotta nelle elezioni amministrative la rappresentanza delle minoranze.

CAVALLOTTI, combatte l'articolo come è stato emendato dalla Commissione, giacchè crede che il rispetto per le minoranze non si deve imporre con la legge, ma deve nascere dal progresso politico del paese. (Rumori vivissimi ed approvazioni).

LACAVA, relatore, dice che l'articolo resta sospeso perchè sarà stampato e distribuito, e quando verrà nuovamente in discussione, l'onorevole Cavallotti lo potrà combattere od approvare.

PRESIDENTE legge l'articolo 23:

« Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

« La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

« Tuttavia non può, a pena di nullità, essere chiusa, se non trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello, se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala. »

CAMBRAY-DIGNY propone che si aggiunga la parola *sono*, nell'articolo, avanti le parole: *trascorse almeno,* del 3° comma; ed un *e* avanti le parole: *se non hanno potuto*, ecc., dello stesso terzo comma.

LACAVA, accetta gli emendamenti dell'onorevole Cambray-Digny.

(È approvato l'articolo 23 con gli emendamenti dell'onorevole Cambray-Digny).

PRESIDENTE legge l'articolo 24.

« Compiute le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, fa segnare nel processo verbale il numero delle schede e le ripone nell'urna. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto con minor numero di voti. »

PRESIDENTE legge l'articolo 25:

« Quando il numero dei consiglieri da eleggere non eccede i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedono il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve farsi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

« Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'Ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

« Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta, e nella quale le operazioni saranno riprese.

« La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni. »

FIGLIA svolge il seguente emendamento.

« Alla fine del comma secondo ove sta detto: « e la sospensione non deve durare più di 12 ore » sostituire: « la sospensione non deve durare al più tardi che fino al giorno appresso. »

GIOLITTI, della Commissione, a nome della Commissione combatte l'emendamento dell'onorevole Figlia, giacchè crede che sia una garanzia migliore stabilire un termine fisso anzichè uno indeterminato come vorrebbe l'onorevole Figlia.

FIGLIA insiste nel suo emendamento.

LAZZARO dimostra che in alcune città il termine stabilito dalla Commissione per la fine delle operazioni elettorali è insufficiente.

PENSERINI desidererebbe sapere a chi sarà affidata la responsabilità della custodia dell'urna, dopo che essa sarà suggellata. Domanda se il regolamento che seguirà a questa legge provvederà su questo punto.

GIOLITTI, della Commissione, fa osservare all'onorevole Lazzaro che gli elettori di una sezione non possono superare il numero di quattrocento, quindi in una o due sedute l'ufficio dovrà completare i suoi lavori.

Fa osservare poi all'onorevole Penserini che la responsabilità della custodia dell'urna, l'ha naturalmente il magistrato, che presiede al seggio.

CRISPI, presidente del Consiglio, assicura l'onorevole Penserini, che delle sue osservazioni si terrà conto nel regolamento per le elezioni che verrà compilato.

FIGLIA ritira il suo emendamento.

(È approvato l'articolo 25).

PRESIDENTE legge l'articolo 26.

« Sono nulle:

1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 22;

2° Quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

« Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

« Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una sola volta. »

GRASSI-PASINI svolge il seguente emendamento:

Propongo sostituirsi agli ultimi due alinea dell'art. 26, il seguente emendamento :

« Sono contestate:

1° Le schede in cui il numero dei nomi eccede quello dei consiglieri da eleggersi;

2° quelle che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto;

3° quelle in cui è segnato più volte il nome dello stesso candidato.

« Se dall'esame delle schede suddette, giudicato in rapporto al contesto della votazione, risulta non ammissibile l'intenzione di violare la legge, si riterranno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi, come pure quelli che non portano sufficiente indicazione, e saranno calcolati per una sola volta, i nomi più volte segnati nelle stesse schede le quali, in tutti e tre i casi, resteranno valide nelle altre parti. »

LACAVA, relatore, dichiara che la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Grassi-Pasini, giacchè parecchie delle garanzie che egli chiede già si trovano nell'articolo, ed altre che egli propone sono di difficile attuazione, perchè allora bisognerebbe fare il processo alle intenzioni.

GRASSI-PASINI ritira il suo emendamento.

(È approvato l'articolo 26).

PRESIDENTE legge l'articolo 27:

« Art. 27. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

« Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate proposte dall'ufficio.

Le schede nulle, le bianche, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa e le carte relative ai reclami, colle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio ed annesse al verbale.

« Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in busta suggellata da unirsi al verbale.

LACAVA, relatore, dice che la Commissione accettando l'emendamento dell'onorevole Quattrocchi ha incluso nell'articolo l'ultimo comma dal disegno ministeriale, che era stato soppresso.

ERCOLE propone che si aggiungano al secondo comma le parole: *a pena di nullità*. Dice che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, adottata recentemente dal Ministero, sono annullate le elezioni allorchè risulta dagli atti, che furono presentate all'ufficio, proteste, sulle quali l'ufficio o non si pronunciò, o non ne fecce cenno nel verbale.

GIOLITTI dice che la Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Ercole.

CARCANI domanda a chi toccherà decidere di certe contestazioni che nasceranno durante le operazioni elettorali.

GIOLITTI dimostra che la validità dei reclami è sufficientemente garantita dalla Giunta amministrativa e dal Consiglio di Stato.

È approvato l'articolo 27 con l'aggiunta dell'onorevole Quattrocchi.

PRESIDENTE legge l'articolo 28:

L'Ufficio della sezione, a pena di nullità pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

« Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del Comune.

« E nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti. »

(È approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo 29.

« Il presidente dell'Ufficio della prima sezione in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza, o agli scrutatori che ne fanno le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni, salvi i reclami, sui quali è provveduto ai termini dell'articolo 27.

« Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

« Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza di due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.

(E' approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo 30.

« Quando l'elezione di chi ebbe maggiori voti è nulla, vi si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.»

PIGNATELLI propone che le disposizioni di questo articolo non si applichino ai consiglieri provinciali.

LACAVA, relatore, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Pignatelli, e prega la Camera a votare l'articolo come fu proposto.

PENSERINI esprime alcuni dubbi che gli pare possano nascere da questo articolo.

LACAVA, relatore, risponde che questi dubbi non sono possibili, ed in ogni modo sono assai difficili.

PENSERINI insiste in quello che aveva detto e propone che quando in una elezione tutti coloro che ebbero maggiori voti sono ineleggibili si debba dentro un mese procedere ad una nuova elezione.

NAPODANO si unisce alla proposta Penserini, per i consiglieri provinciali.

LACAVA, relatore, non può accettare queste proposte le quali potrebbero rendere troppo frequenti le elezioni.

BALENZANO anch'egli dimostra la necessità e la convenienza della proposta dell'onorevole Penserini.

GIOLITTI, della Commissione, crede che la sede più opportuna per la proposta dell'onorevole Penserini sarebbe l'articolo 31 successivo.

PENSERINI consente.

(Approvasi l'articolo 30).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 31:

« Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare ripetere in esso la votazione.

« In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto col primo presidente della Corte di appello. »

PENSERINI ritira il suo emendamento.

(Approvasi l'articolo 31).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 32:

« Art. 32. — *Reclami contro le operazioni elettorali.* — Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

« Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale tanto per le questioni di capacità, quanto sulle operazioni elettorali.

« Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi lo ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

« Il sindaco notificherà entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

« Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

« Il reclamo, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, al quale avrà 10 giorni per rispondere.

« Se le controversie riguardano questioni di capacità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882.

« Se le controversie riguardano le operazioni elettorali è ammesso ricorso al Consiglio di Stato. »

DELLA ROCCA ritira la sua aggiunta.

BALENZANO fa alcune osservazioni su questo articolo.

BASTERIS dà ragione di questo emendamento che propone allo articolo 32:

« *Ai due ultimi comma surrogare il seguente*:

« Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882. »

FALDELLA espone le ragioni di convenienza e di giustizia per le quali egli propone il seguente emendamento:

« Sui ricorsi contro le operazioni elettorali pronuncia il Consiglio di prefettura.

« Dalle sue decisioni si può ricorrere alla Corte d'appello. »

Prega la Commissione di accettare la sua proposta.

LACAVA, relatore, risponde dapprima all'onorevole Balenzano; e poi ricorda che l'onorevole Basteris aveva già sollevata nella Commissione di cui fa parte la quistione alla quale si riferisce il suo emendamento.

La maggioranza della Commissione non può accettare neppure ora la proposta dell'onorevole Basteris.

Non può accettare neppure l'emendamento dell'onorevole Faldella.

BASTERIS e FALDELLA ritirano le loro proposte.

(Approvasi l'articolo 32).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 33:

« Art. 33. Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono i reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di esserlo. »

E' approvato.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 34:

« Art. 34. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto a ingannare, ottiene o per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da lire 100 a 1000.

« La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

« Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione e rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge. »

(E' approvato).

« Art. 35. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

« L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

« Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizii elettorali; ma la pena viene in tal caso, ridotta alla metà. »

(È approvato).

« Art. 36. Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

« Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena. »

(È approvato).

« Art. 37 I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1000 o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

« La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minaccie spirituali, o con le istruzioni sopraindicate. »

(È approvato).

« Art. 38 Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con una multa estensibile a lire 2000. »

(È approvato).

« Art. 39. Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

« Con la stessa pena della ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce. »

(È approvato).

« Art. 40. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

« Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.

« È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui all'articolo 22.

« Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio. »

(È approvato).

« Art. 41. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire 500.

« Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

« Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500. »

(E' approvato).

Art. 42. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile pei reati contemplati negli articoli precedenti.

« L'azione penale si prescrive fra sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dall'ultimo atto del processo.

« Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale, o dal Consiglio di prefettura, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

« Ai testimoni delle inchieste, ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e su rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto su materia punibile.

« Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

LACAVA, relatore, propone che all'articolo 42 si sostituisca la Giunta provinciale al Consiglio di prefettura.

BASTERIS espone le ragioni per le quali propone la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, e la seguente aggiunta:

« Sono abrogati gli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

È pronto o ritirare la sua proposta se avrà spiegazioni dal presidente del Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio, dà le opportune spiegazioni e promette di presentare un disegno di legge che abolisca la garanzia amministrativa.

BONACCI ritira la sua proposta.

(Approvasi l'articolo 42).

PRESIDENTE legge l'articolo 43:

« Articolo 43. Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

« Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiori di 3.

« Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque anni

« Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

« Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge. »

(E' approvato).

PRESIDENTE legge il seguente articolo 44:

« Art. 44. — Consiglio comunale — Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

« L'una nei mesi marzo, aprile e maggio.

« L'altra nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

« Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco o per deliberazione della Giunta comunale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri. Il sindaco deve, entro cinque giorni dalle deliberazioni o dalle domande partecipare al prefetto i giorni e l'oggetto della riunione, ed entro dieci giorni convocare il Consiglio.

« E' in facoltà del prefetto, d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto. »

MUSSI dà ragione di questo emendamento che egli ed altri deputati hanno presentato all'articolo 44.

« Il Consiglio comunale nella sessione di primavera elegge nel suo seno a maggioranza assoluta il presidente incaricato di dirigere e regolare le discussioni.

« Il presidente dura in carica un anno ed è sempre rieleggibile.

LUCHINI ODOARDO crede in parte buona la proposta dell'onorevole Mussi, ed assai facilmente attuabile se fosse limitata ai comuni che che hanno almeno 40 Consiglieri.

CRISPI, presidente del Consiglio, trova assai ragionevole la modificazione introdotta dall'onorevole Lucchini alla proposta dell'onorevole Mussi. ma egli propone che nell'emendamento stesso si dica, nei comuni di 10,000 abitanti o più.

MUSSI consente.

BORGATTA vorrebbe che la nomina del presidente del Consiglio comunale si facesse nella sessione d'autunno e non in quella di primavera.

TROMPEO crede che per raggiungere lo scopo che l'onorevole Mussi si propone, occorra stabilire espressamente che il sindaco non può essere nominato presidente del Consiglio comunale.

BERIO vorrebbe estesa questa disposizione ai capoluoghi di provincia, di circondario ed alle sedi di tribunali.

CUCCHI LUIGI è d'avviso che si debbano escludere pure espressamente gli assessori.

BACCARINI domanda in caso di impedimento del presidente, chi lo supplirebbe.

Voci. Il consigliere anziano.

LACAVA, relatore, accetta a nome della maggioranza della Commissione la proposta del presidente dal Consiglio. E' ben inteso che debbano essere esclusi il sindaco ed i membri della Giunta.

MUSSI modifica la sua proposta tenendo conto delle proposte del Presidente del Consiglio e degli onorevoli Trompeo e Cucchi.

BERIO insiste nel chiedere che lo stesso si disponga per i capoluoghi di circondario, e per le sedi di tribunale.

(Messo a partito l'emendamento Berio dopo prova e controprova è respinto).

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 44 come fu proposto dalla Commissione.

(E' approvato).

Dà lettura dell'aggiunta proposta dall'onorevole Mussi come fu modificata ora:

« Nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli superiori a 10,000 abitanti, il Consiglio comunale nella sessione d'autunno elegge nel suo seno a maggioranza assoluta il presidente incaricato di dirigere e regolare le discussioni

Il presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile. L'ufficio di sindaco e quello di presidente del Consiglio sono incompatibili. »

(E' approvato).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 45:

« La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

« Della consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

« L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

« Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

« Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta. »

SONNINO vorrebbe che l'articolo fosse modificato per le notificazioni, e poi che nel penultimo capoverso, invece della maggioranza, si dicesse il terzo dei consiglieri.

GIOLITTI, della commissione, non può accettare le proposte dell'onorevole Sonnino.

SONNINO non insiste.

(Approvasi l'articolo 45).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 46:

« Art 46. — *Giunta comunale.* — Il Consiglio comunale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, gli assessori che debbono comporre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati abbia riportata la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

« Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili. »

PANTANO dà ragione di questa proposta, e spera che sia approvata.

« (*Fra il 1º e il 2º comma*).

« Le votazioni si fanno distintamente per ciascun Ufficio e per ciascun assessore. Il consigliere nella scheda in cui scrive il nome del candidato assessore deve aggiungere anche il servizio di cui deve essere a capo. »

GIOLITTI, della Commissione, non può accettare questo emendamento.

PANTANO non insiste.

(Approvasi l'articolo 46).

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, fa notare che nelle condizioni presenti della Camera non potrebbe essere svolta l'interpellanza degli onorevoli Frola e Cibrario. Ne propone il rinvio a novembre, pure promettendo che dei reclami dei comuni interessati terrà il debito conto.

FROLA consente, e ringrazia il ministro delle sue buone intenzioni.

La seduta termina alle 7,10.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 15. — Il *Figaro* annunzia che il principe di Montenegro, col figlio ed il seguito, è arrivato a Parigi e vi resterà alcuni giorni.

PARIGI, 15. — Oggi ebbe luogo l'inaugurazione della statua di Stefano Marcel al palazzo di città.

Dariot, presidente del Consiglio municipale e Poubelle, prefetto, pronunziarono discorsi, celebrando il grande patriottismo di Marcel e rappresentandolo come un antenato della rivoluzione francese.

WASHINGTON, 15 — Il congresso americano ha istituita una Commissione per studiare in generale la questione dell'emigrazione è più specialmente quella dell'emigrazione italiana. La Commissione si radunerà a New-York dopo la chiusura del congresso.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 14 luglio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	» [1]
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 35	97 35	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	463 »	463 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	475 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	793 » [3]
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 » [4]
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1165 » [5]
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	670 » [6]
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	» » [7]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	430 » [8]
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	585 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	242 » [9]
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	980 » [10]
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	5 0 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1495 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1200 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1915 » [11]
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	330	»	»	» [12]
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	290 » [13]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	255 » [14]
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	373 » [15]
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	296 » [16]
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 55
	Parigi	chèques	»	»	100 22½
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 19
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

[1] Ex coup lire 2,17 — [2] ex coup lire 12,50 — [3] ex int. e div. 23,50 — [4] ex coup lire 12.50 — [5] ex coup lire 25 — [6] ex coup lire 6,25 — [7] ex coup lire 6,25 — [8] ex divid. lire 27 — [9] ex coup lire 6,25 — [10] ex coup lire 12 — [11] ex coup. lire 12.50 — [12] medio lire 1073.30 — [13] medio lire 6,25 — [14] ex divid. lire 13 — [15] ex acc. div. lire 15 — [16] ex coup. lire 6,32.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 35, fine corr.

Az. Banca di Roma 700, 698 fine corr.

Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 462, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1051, 1050 fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 314, 313 50, 311, 310 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 13 luglio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 238.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 068.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 062.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 770.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE